

Civile Ord. Sez. U Num. 19874 Anno 2018

Presidente: VIVALDI ROBERTA

Relatore: TRIA LUCIA

Data pubblicazione: 26/07/2018

ORDINANZA

sul ricorso 15149-2017 proposto da:

ATAC S.P.A. - AZIENDA PER LA MOBILITA', in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PARIGI 11, presso lo STUDIO CARNELUTTI, rappresentata e difesa dall'avvocato MAURIZIO D'ALBORA;

- ricorrente -

contro

ROMA TPL - SOCIETA' CONSORTILE A R.L., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.P. DA PALESTRINA 47, presso lo studio dell'avvocato RINALDO GEREMIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO COLAPINTO;

- controricorrente -

nonchè contro

ROMA CAPITALE;

- intimata -

per revocazione della sentenza n. 11375/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 31/05/2016.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/06/2018 dal Consigliere LUCIA TRIA.

RILEVATO

che la Corte d'appello di Roma (con sentenza depositata il 31 gennaio 2014) ha respinto l'impugnazione dell'ATAC s.p.a. - Azienda per la Mobilità - del lodo arbitrale che ha deciso la controversia tra l'Azienda e Tevere TPL soc. cons. a r.l. (poi incorporata in Roma TPL soc. cons. a r.l.), lamentandone la nullità ex art. 828 cod. proc. civ., in ragione del difetto di giurisdizione del collegio arbitrale e chiedendo, in subordine, che fosse dichiarata la nullità del lodo ex art. 829 cod. proc. civ.;

che alla suddetta conclusione la Corte territoriale è pervenuta ritenendo che, con l'art. 17 del capitolato d'appalto, le parti avevano preventivamente e di comune accordo inteso rinunciare all'impugnazione della pronuncia arbitrale e comunque non ricorreva alcuna delle ipotesi d'impugnabilità inderogabile del lodo previste dall'art. 829 cod. proc. civ.;

che, quanto al primo motivo d'impugnazione (difetto di giurisdizione del collegio arbitrale e giurisdizione del giudice amministrativo), la Corte d'appello ha affermato che, anche se in ipotesi si volesse ritenere che si controverte di revisione prezzi e che ricorre la giurisdizione del giudice amministrativo, comunque il giudice naturale dell'impugnazione del lodo ha anche il potere-dovere di decidere il merito della causa (Cass. SU n. 16887/13), tanto più che le questioni attinenti alla revisione dei prezzi sono devolute alla

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice amministrativo (Cass. SU n. 397/11);

che, quanto al secondo motivo (nullità del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia), il giudice ne ha ritenuto l'inammissibilità per mancata indicazione delle norme violate e la generica doglianza circa il merito della controversia;

che per la cassazione di tale sentenza l'ATAC ha proposto ricorso, illustrato da memoria, per due motivi, cui Roma TPL ha resistito con controricorso;

che con il primo motivo l'Azienda ricorrente aveva denunciato nullità della sentenza e del procedimento in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 807 e 808 cod. proc. civ., nonché dell'art. 829 cod. proc. civ. anche in relazione agli artt. 1362 cod. civ. e segg. Sostenendo – attraverso il richiamo della propria eccezione di inammissibilità, improponibilità e nullità del procedimento arbitrale attivato – che nel contratto stipulato tra le parti il 22 dicembre 2005 (per l'affidamento della gestione della rete di trasporto pubblico urbano di linea della città di Roma) era stato fatto riferimento al capitolato d'appalto esclusivamente per disciplinare le modalità dell'espletamento del servizio da parte dell'affidatario, ma non con riguardo alla clausola compromissoria prevista dallo stesso capitolato, tanto più che il contratto prevedeva espressamente ed inequivocabilmente l'esclusiva competenza del foro di Roma;

che la ricorrente aveva aggiunto che la clausola arbitrale contenuta nel capitolato era stata predisposta da uno solo dei contraenti, non era stata sottoscritta dalla controparte contrattuale e non era stata specificamente approvata ex art. 1341 cod. civ.; pertanto del tutto erroneamente la Corte d'appello aveva ritenuto non solo che le parti avessero inteso preventivamente rinunciare all'impugnazione della pronuncia arbitrale, ma anche che nel caso di

specie non ricorreva alcuna delle ipotesi di cui all'art. 829 cod. proc. civ.;

che, nel secondo motivo, l'Azienda aveva denunciato ex art. 360, n. 1, cod. proc. civ. violazione di norme di legge sul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, censurando – riportandosi alle proprie deduzioni di non compromettibilità in arbitrato della controversia (siccome relativa ad interessi legittimi) – il punto della sentenza in cui era stato sostenuto che la Corte d'appello aveva comunque il potere-dovere di decidere nel merito la controversia ai sensi dell'art. 830, secondo comma, cod. proc. civ., anche se in ipotesi si fosse voluta affermare la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo;

che, in considerazione della suddetta questione di giurisdizione, il ricorso è stato esaminato – e respinto – da queste Sezioni Unite, con sentenza 31 maggio 2016, n. 11375, nella quale i motivi, congiuntamente esaminati, sono stati dichiarati in parte inammissibili e in parte infondati, pur correggendosi la motivazione della sentenza impugnata sul punto in cui era stata esclusa l'ammissibilità dell'impugnazione del lodo per nullità ai sensi dell'art. 829 cod. proc. civ., nonché sul punto riguardante la configurazione della Corte d'appello come "giudice naturale" dell'impugnazione del lodo;

che, preliminarmente, nella sentenza n. 11375 del 2016 cit. è stato precisato che "tutte le questioni attinenti all'esistenza ed alla validità della clausola arbitrale sono affatto nuove. Di queste non tratta la sentenza impugnata, né la ricorrente lamenta l'omessa pronuncia riguardo ad un'eventuale, relativa eccezione";

che, quindi, è stato sottolineato come la sentenza della Corte d'appello impugnata si fondava su due ragioni, ciascuna autonomamente capace di sorreggere la decisione;

che la prima ratio decidendi, concerneva la dichiarazione di inammissibilità sia dell'impugnazione per preventiva rinuncia delle

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

parti (desumibile dall'art. 17 del capitolato d'appalto), sia delle censure riferite all'art. 829 cod. proc. civ. ed era basata sull'assunto secondo cui nella specie non ricorreva alcuna delle ipotesi di impugnabilità inderogabile del lodo, essendo state denunciate violazioni di regole di diritto attinenti il merito della controversia e non errores in procedendo;

che tale ultima statuizione è stata corretta dalle Sezioni Unite perché si è ritenuto indiscusso che l'ATAC avesse impugnato il lodo sotto un primo profilo attinente il difetto di giurisdizione degli arbitri circa questioni che, viceversa, la società riteneva appartenere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sicché tale questione, sia in base al principio giurisprudenziale invocato dalla Corte d'appello, sia in base alla lettura dell'art. 829 cod. proc. civ., rendeva ammissibile la censura, nonostante qualunque preventiva rinuncia;

che, in merito alla seconda ratio decidendi espressa dalla sentenza impugnata per respingere la tesi dell'ATAC di "nullità del lodo in ragione del difetto di giurisdizione del collegio arbitrale in favore del giudice amministrativo", le Sezioni Unite hanno considerato assorbente e corretta l'affermazione secondo cui le questioni attinenti alla revisione dei prezzi in materia di trasporti pubblici non sono attratte nella giurisdizione del giudice amministrativo, nella considerazione che la posizione giuridica soggettiva astrattamente azionata è qualificabile come diritto soggettivo ad ottenere l'adempimento di un'obbligazione pecuniaria e che nel procedimento amministrativo di accertamento del quantum non sono ravvisabili momenti di valutazione comparativa degli interessi pubblici in gioco, ma esclusivamente l'applicazione di un parametro di natura normativa, del quale è contestata la corretta applicazione;

che, è stato, infine, precisato che effettivamente quest'ultimo è l'ambito in cui rientra la controversia in oggetto, come deducibile

dallo stesso ricorso dell'ATAC ove si spiegava che le richieste della Tevere TPL erano riferite alla revisione dei prezzi (nel presupposto dell'operatività del disposto dell'art. 6, comma 4, della legge n. 537 del 1993, nonché dell'art. 115 del successivo d.lgs. n. 163 del 2006) ed al pagamento del corrispettivo delle prestazioni accessorie (sorveglianza delle corsie riservate) di cui al capitolato speciale ed al contratto d'affidamento;

che, per tutte le suesposte ragioni, il ricorso è stato respinto;

che con il presente ricorso l'ATAC chiede la revocazione della decisione delle Sezioni Unite n. 11375 del 2016 cit. assumendo che la Corte sarebbe incorsa in errore di fatto, laddove in via preliminare ha affermato che "tutte le questioni attinenti all'esistenza ed alla validità della clausola arbitrale sono affatto nuove", essendo tale affermazione smentita dagli atti e documenti di causa che dimostrano che l'Azienda aveva ritualmente sollevato e ribadito la questione dell'inesistenza giuridica e della nullità della clausola arbitrale;

che Roma TPL soc. cons. a r.l. resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che il ricorso per revocazione è manifestamente inammissibile e la sua inammissibilità va dichiarata con ordinanza camerale;

che, infatti, il rito camerale (non partecipato) dell'ammissibilità della revocazione, pur disegnato sul calco delle regole per la Sezione prevista dall'art. 376, primo comma, cod. proc. civ., nella sua interazione con le Sezioni semplici e non essendo prevista una relazione tra essa e le Sezioni unite, non osta a che, su sentenze e ordinanze pronunziate da queste ultime, possano validamente essere, per evidenti ragioni di coerenza logica e sistematica, chiamate a decidere le medesime Sezioni unite, sia pure col rito camerale previsto per l'ammissibilità della revocazione, di cui al combinato disposto del novellato art. 380-bis e dell'art. 391-bis cod. proc. civ. (vedi, tra le altre: Cass. SU 14 marzo 2018, n. 6336, per la

Corte di Cassazione
Cassa non ufficiale

correzione di errori materiali nelle sentenze delle Sezioni Unite e Cass. SU 11 aprile 2018, n. 8984, per la revocazione di sentenze delle Sezioni Unite);

che, per costante orientamento di questa Corte, l'istanza di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., implica ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., che consiste in un errore di percezione oppure in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un "fatto decisivo", che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato;

che, quindi, l'errore in questione presuppone il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione (vedi, per tutte: Cass. 11 gennaio 2018, n. 442; Cass. SU 12 marzo 2012, n. 3856);

che, nella specie, la contestata affermazione preliminare contenuta nella sentenza revocanda circa la novità di "tutte le questioni attinenti all'esistenza ed alla validità della clausola arbitrale", non è certamente configurabile come derivante da un errore percettivo nel senso suindicato, in quanto è piuttosto il frutto di una valutazione giuridica basata sul duplice rilievo della mancata trattazione di tali questioni nella sentenza della Corte d'appello impugnata e dell'assenza di censure da parte della società ricorrente in merito all'omessa pronuncia in ordine ad un'eventuale eccezione al riguardo;

che tale valutazione riguarda, infatti, l'interpretazione delle censure proposte e trova riscontro in costanti indirizzi di questa Corte secondo cui:

a) nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell'ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti (vedi, per tutte: Cass. 16 aprile 2014, n. 2190; Cass. 26 marzo 2012, n. 4787; Cass. 30 marzo 2000, n. 3881; Cass. 9 maggio 2000, n. 5845; Cass. 5 giugno 2003, n. 8993; Cass. 21 novembre 1995, n. 12020);

b) pertanto, se il ricorrente per cassazione proponga una determinata questione giuridica che implichi un accertamento in fatto e non risulti in alcun modo trattata nella sentenza impugnata, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, deve denunciarne l'omessa pronuncia indicando, in conformità con il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in quale atto del giudizio di merito abbia già dedotto tale questione, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità e la ritualità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la relativa censura (tra le tante: Cass. 29 gennaio 2003, n. 1273; Cass. 2 aprile 2004 n. 6542, Cass. 21 febbraio 2006 n.3664 e Cass. 28 luglio 2008 n. 20518; Cass. 16 aprile 2014, n. 2190; Cass. 23 settembre 2016, n. 18719);

che, inoltre, la stessa società ATAC nel presente ricorso per revocazione configura la suddetta affermazione preliminare su cui si incentra la richiesta di revocazione come un obiter dictum inidoneo ad assurgere al rango di res judicata (vedi p. 8 del ricorso);

che ciò significa che il contenuto della suddetta affermazione è considerato dalla stessa ricorrente privo di decisività e quindi di

rilevanza per il giudizio, in quanto eccedente rispetto alla necessità logico-giuridica della decisione e come tale non vincolante (vedi per tutte: Cass. 8 febbraio 2012, n. 1815);

che questo rende di per sé palesemente inammissibile qui
"dilatatoria" l'istanza di revocazione dell'ATAC, che risulta in contrasto con i principi del giusto processo di cui all'art. 111 Cost.;

che, in applicazione del criterio della soccombenza, la società ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara il ricorso inammissibile e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, euro 10.000 (diecimila/00) per compensi professionali, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2018.